

**Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".**

PROGETTO DI ADEGUAMENTO – D.Lgs. n. 24.06.2003, n. 209, art. 15

1 – SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla presentazione della domanda di autorizzazione corredata dal progetto di adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1, esclusivamente i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento attualmente in regime di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che trattano rifiuti con classificati con i codici CER 16 01 04* e 16 01 06.

Il progetto di adeguamento di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 209/2003, va presentato per l'approvazione alla Provincia competente per territorio.

Il termine per presentazione della domanda di autorizzazione e del progetto di adeguamento è fissato alla data del 22 febbraio 2004.

I soggetti che operano in regime di procedura semplificata (comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 d. lgs. 22/1997) sono sottoposti al solo controllo ispettivo della Provincia di cui all'articolo 15, comma 4, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 209/2003, cioè entro la stessa data del 22 febbraio 2004.

2 – OGGETTO DELLA DOMANDA E CONTENUTI

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto esistente, secondo le prescrizioni contenute negli allegati del D.lgs. 209/2003, detto progetto di adeguamento deve comprendere anche il piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata.

Il controllo ispettivo di cui all'articolo 15, comma 4 (per la fase di adeguamento) e all'articolo 6, comma 5 (ispezione preventiva) è volto ad accertare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal D.Lgs. 209/2003.

Sono sottoposte al suddetto controllo ispettivo esclusivamente le attività di recupero dei rifiuti provenienti da veicoli fuori uso di cui al punto 5.1. del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Le prescrizioni conseguenti alle ispezioni per le attività di cui al punto 5.1. del D. M.. 05.02.1998, devono essere calibrate in relazione all'attività svolta.

Le attività di recupero con procedura semplificata diverse da quelle di cui al punto 5.1. non sono soggette al d. lgs. 209/2003 in quanto rientrano nelle specifiche filiere del materiale lavorato, diverse da quelle dei veicoli fuori uso (plastica, vetro ecc...).

3 –TEMPI DI ADEGUAMENTO

L'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 209/2003 prevede che i lavori di adeguamento previsti dal rispettivo progetto devono essere conclusi entro 18 mesi dall'approvazione del progetto medesimo.

Poiché dalla lettura della norma non appare chiaro se la data prevista per l'adeguamento si riferisce a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ovvero ai soli adeguamenti strutturali, si adottano i seguenti riferimenti temporali massimi:

- Tempi adeguamento per interventi strutturali: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto. Ultima data utile gennaio 2006;
- Tempi di adeguamento per acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto. Ultima data utile gennaio 2006;
- Tempi di adeguamento per i soggetti che operano con procedura semplificata che rice-

vono prescrizioni dalla Provincia in sede di controllo ispettivo: gennaio 2006.

Al fine di rispettare le norme stabilite dalla Direttiva 96/59/CE e dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'Allegato 1 deve avvenire con effetto immediato.

Si precisa che la data del gennaio 2006 prevista come termine massimo per l'adeguamento coincide con il primo termine fissato dall'articolo 7, comma 2, a partire dal quale è richiesto il raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e recupero.

() Tale data è ottenuta computando i termini massimi previsti dall'articolo 15, e cioè al termine del 22 febbraio 2004 sono stati aggiunti: 150 giorni per la conclusione del procedimento e la pronuncia in merito al progetto di adeguamento (arrivando così al 21 luglio 2004) e 18 mesi (per arrivare così al 21 gennaio 2006).*

4 – MODALITA' APPROVAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO

Il riferimento ai termini stabiliti dall'articolo 27 del D. Lgs. 22/1997 previsto dall'articolo 15, comma 2, D.Lgs. 209/2003 è effettuato esclusivamente al fine di stabilire i termini entro i quali deve avvenire l'approvazione del progetto di adeguamento e non per fissare le modalità di approvazione.

Il progetto di adeguamento viene formalmente approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 209/2003, secondo le modalità che si rendono concretamente necessarie a seconda del contenuto del progetto di adeguamento e pertanto:

- Nel caso si renda necessario procedere a modifiche sostanziali con realizzazione di opere: ricorso agli articoli 27 e 28 D. Lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.Lgs. 209/2003;
- Nel caso di tratti di modifiche non sostanziali prevedendo solo la necessità di nuove attrezzature: ricorso all'articolo 28 D.Lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.Lgs. 209/2003.
- Nel caso in cui la localizzazione degli impianti non sia conforme ai criteri stabiliti dall'Allegato 1, punto 1 (Ubicazione dell'impianto di trattamento): ricorso agli articoli 27 e 28 per superamento dei vincoli urbanistici laddove possibile.

La sola impermeabilizzazione dell'area non costituisce modifica sostanziale dell'impianto ai fini del decreto legislativo 209/2003.

Il procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale è richiesto esclusivamente per i nuovi impianti secondo quanto stabilito dalla L.R. 10/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono sottoposti alle disposizioni sulla Valutazione di impatto ambientale gli adempimenti richiesti per l'adeguamento dell'impianto.

5 – MUTAMENTO POTENZIALITA' IMPIANTO

Sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 28 e/o 27 del d. lgs. 22/1997 gli impianti – centri di raccolta e/o trattamento dei veicoli a motore fuori uso – già in esercizio che attraverso il progetto di adeguamento intendono aumentare anche la potenzialità dell'impianto e/o modificare la tipologia di attività svolta.

6 – ONERI PER ISPEZIONI E CONTROLLI

L'articolo 14 del D.Lgs. 209/2003 prevede che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari.

Ai fini della determinazione dei suddetti oneri si prevede che la tariffa di riferimento sia di 50 euro l'ora.

Sono soggetti al pagamento i seguenti controlli:

- ispezione prevista dall'articolo 15, comma 4, D.Lgs. 209/2003 per impianti in cui si svolgono attività con procedura semplificata;
- ispezione preventiva prevista dall'articolo 6, comma 5, D.Lgs. 209/2003 per ammissione ad attività di recupero con procedura semplificata;
- una ispezione ogni anno per controllo attività di recupero con procedura semplificata;
- un accesso ogni anno per controllo attività di trattamento con procedura ordinaria.

Non si prevede il pagamento dell'ispezione per il controllo dell'attività di recupero con procedura semplificata in quanto tale corrispettivo è già ricompreso nel diritto di iscrizione annuale da corrispondere alla Provincia.

L'articolo 14 prevede altresì che le prestazioni effettuate dagli enti pubblici in applicazione del d. lgs. 209/2003 sono poste a carico dei soggetti destinatari. Per tali oneri concernenti l'attività istruttoria si prevedono le seguenti tariffe:

Importo progettuale intervento	Oneri istruttori
Fino a 300.000 €	500 €
Da 300.001 € a 500.000 €	700 €
Da 500.001 € a 1.000.000 €	800 €
Da 1.000.001 a 1.500.000 €	1000 €
Da 1.500.001 a 2.000.000 €	1.200 €
Oltre 2.000.000 €	1.500 €

L'esame e l'approvazione dei progetti di adeguamento di cui all'articolo 15 non rientra tra le attività che comportano il pagamento degli oneri istruttori.

6 – IMPERMEABILIZZAZIONE

Dalla lettura della norma, sia nel testo legislativo che nell'allegato, non si evince con chiarezza quale sia la superficie da sottoporre obbligatoriamente ad impermeabilizzazione e con quali modalità. Si ritiene pertanto di correlare l'estensione della superficie da impermeabilizzare al tipo di lavorazione/attività da effettuare.

Per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità, le stesse devono essere assicurate ad opera di professionisti abilitati mediante apposita certificazione.

Le prescrizioni tecniche sull'argomento devono essere corrispondenti alla tipologia di attività svolta e sono valutate discrezionalmente da parte dell'autorità competente.

7 – RACCOLTA OLI NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO FUORI USO

Tali operazioni sono previste dall'allegato 1, punto 5 al d. lgs. 209/2003.

Per quanto riguarda l'operazione prevista dalla lettera e) ossia la rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli in contenitori separati, tale stoccaggio deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di oli esausti (D.Lgs. 95/92 e D.M. 392/1996) e secondo le indicazioni del Consorzio obbligatorio oli usati.

8 – OPERAZIONI DI TRATTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO

Tali attività sono necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 209/2003 ed è evidente che le medesime vanno effettuate prima della pressatura del veicolo. Il decreto tuttavia non indica i tempi di applicazione dell'articolo 7; pertanto

si ritiene che le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio siano da effettuare quanto prima sia per il raggiungimento degli obiettivi di recupero che per contribuire alla soluzione della problematica del “fluff” tendendo alla diminuzione della produzione e al miglioramento della qualità di questa tipologia di rifiuto.

9 – PIANI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELL’AREA

Il piano di ripristino ambientale dell’area, da attuare alla chiusura dell’impianto, deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell’area in relazione alla destinazione d’uso prevista dall’area stessa.

Il piano di ripristino ambientale ha una valenza di un piano di dismissione e riconversione dell’area previa verifica dell’assenza di contaminazioni o, in casi contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal d. m. 471/1999.

10 – VEICOLI A MOTORE CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 70/156/CE

I veicoli che non rientrano nelle categorie M1 e N1 dell’allegato A alla direttiva 70/156/CE sono soggetti alle procedure previste dall’articolo 46 d. lgs. 22/1997.

11 – RILOCALIZZAZIONE

Il punto 1.2. dell’Allegato 1 al d. lgs. 209/2003 fa riferimento ad appositi strumenti di agevolazione da adottarsi da parte delle Regioni per facilitare la rilocalizzazione impiantistica. Tali strumenti possono essere individuati negli accordi di programma tra enti ed associazioni di categoria.

12 – PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI LA SICUREZZA DEL VEICOLO

L’obbligo, previsto all’articolo 15, commi 7 e 8, d. lgs. 209/2003, di conferire le parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo solo alle imprese esercenti attività di auto-riparazione, deve ritenersi valido esclusivamente sul territorio nazionale in quanto, per il commercio transfrontaliero delle stesse parti di ricambio, si applicano le norme vigenti in materia nei paesi di destinazione.

13 – DEFINIZIONI: ERRORI MATERIALI

Dall’esame dell’articolo 3 del d. lgs. 209/2003 emerge che i riferimenti alla lettera “n” contenuti nella definizione di “trattamento” e di “centro di raccolta” non possono che costituire un errore materiale e devono intendersi effettuati alla **lettera “o”** del medesimo articolo.